



**Istituto certificato  
dal Progetto  
«Scuola Amica»**

**LICEO SCIENTIFICO STATALE "AVOGADRO"  
13900 BIELLA (BI)  
Via Galimberti, 5 - Tel. 015/405869 - Fax 015/ 8496222  
Cod. Fisc. 81065740029**

# **REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

## **CAPO I**

### **GLI ORGANI COLLEGIALI: COMPETENZE E FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 1 (Premesse comuni)**

La convocazione degli Organi Collegiali dell'Istituto deve essere predisposta con preavviso, notificato individualmente, non inferiore a cinque giorni rispetto alla data di riunione. In casi straordinari, a giudizio del Presidente, è ammessa convocazione d'urgenza con preavviso non inferiore alle ventiquattro ore.

Il foglio di convocazione deve indicare la data, l'ora di inizio dei lavori e l'ordine del giorno, che deve essere formulato in modo chiaro e con l'esclusione di formule generiche (varie ed eventuali). Modifiche ed integrazioni all'ordine del giorno sono consentite soltanto su decisione unanime dei presenti.

Ad inizio d'anno il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d'Istituto, nei rispettivi ambiti di competenza, formulano un calendario di massima delle riunioni, con una pianificazione funzionalmente sincrona in rapporto a particolari temi o adempimenti di interesse comune.

#### **Art. 2 (Collegio dei Docenti)**

Il Collegio dei Docenti ha competenza specifica in materia di funzionamento didattico.

In particolare:

1. Stabilisce i criteri generali dell'azione didattica ed educativa annuale ed assume le relative delibere anche in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione e verifica
2. Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica. A tal fine:
  - a) Adotta o promuove iniziative di sperimentazione in conformità al DPR 31 maggio 1974 n. 419;
  - b) Indica i criteri generali per lo svolgimento degli scrutini finali;
  - c) Delibera un proprio piano di attività di formazione e di aggiornamento dei docenti.

d) Adotta i provvedimenti di allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni o fino al termine delle lezioni e, nei casi più gravi, ne dispone l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato

Per ogni sua altra competenza si rinvia all'art. 4) del DPR n. 416 del 31 maggio 1974.

Esso si riunisce nei periodi indicati nel calendario di massima di cui alle premesse.

Il Collegio si riunisce, inoltre, ogniqualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

### **Art. 3 (Dipartimenti)**

I dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano le stesse discipline.

Essi hanno lo scopo di concordare:

1. i contenuti programmatici;
2. le metodologie;
3. i criteri e gli strumenti di valutazione;
4. le forme e la frequenza delle verifiche;
5. l'uso dei sussidi didattici, dei laboratori e dei libri di testo;
6. eventuali proposte di modifica dei programmi d'insegnamento o di attivazione di sperimentazioni metodologiche o di ordinamento;

Essi si riuniscono nei periodi previsti dalla programmazione annuale.

Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la necessità il Dirigente Scolastico o i rispettivi coordinatori.

### **Art. 4 (Consigli di classe)**

Ai Consigli di Classe, nella composizione limitata ai docenti, spetta la competenza tecnica in materia di programmazione didattica, coordinamento interdisciplinare, valutazione periodica e finale degli studenti.

In particolare essi:

1. Individuano per ciascuna classe gli obiettivi delle singole discipline, verificandone la coerenza, e concordano quelli comuni e trasversali;
2. Definiscono le metodologie e gli strumenti;
3. Programmano le attività integrative e complementari;
4. Indicano le modalità, la natura ed il numero delle verifiche, numero che non può essere inferiore a quello minimo deliberato dal Collegio dei Docenti;
5. Coordinano lo svolgimento dei programmi con raccordi interdisciplinari;
6. Definiscono forme di comportamento comuni al fine di garantire omogeneità e coerenza dell'azione formativa;
7. Concordano ritmi e distribuzione del lavoro capaci di evitare il sovraffollamento delle verifiche in particolari fasi dell'attività didattica o anormali carichi di impegni domestici per gli studenti;
8. Individuano per tempo situazioni di difficoltà nel rendimento o di disagio relazionale o comportamentale dei singoli studenti e progettano gli interventi didattici ed educativi, ordinari o integrativi, volti a rimuoverne le cause;
9. Adottano il provvedimento disciplinare dell'allontanamento di un allievo dalla comunità scolastica sino a quindici giorni in caso di gravi o reiterate infrazioni.

Essi si riuniscono nei periodi fissati nella programmazione annuale.

Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità il Dirigente Scolastico o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, compresi, per le materie di competenza del Consiglio nella sua composizione allargata, i genitori e gli studenti.

Per ciascun Consiglio di Classe viene nominato dal Dirigente Scolastico un coordinatore con i seguenti compiti:

- a) Presidenza delle riunioni su delega del Capo d'Istituto;
- b) Coordinamento delle attività programmate dal Consiglio;
- c) Azione referente nei confronti del Collegio dei Docenti su temi e problemi didattico-educativi;
- d) Azione referente nei confronti del Dirigente Scolastico e delle famiglie sulla frequenza, il profitto, la disciplina della classe e dei singoli studenti.

#### **Art. 5 (Consiglio d'Istituto)**

La composizione, le competenze, le modalità di funzionamento del Consiglio d'Istituto sono quelle fissate dagli artt. 5) e 6) del DPR 416/1974 e successive integrazioni.

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, col relativo ordine del giorno, viene disposta dal Dirigente Scolastico. Nella stessa riunione viene eletto il Presidente, che si insedia immediatamente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Se si verifica parità di voti, si procede a ballottaggio fra i candidati egualmente suffragati.

L'eventuale elezione di un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, avviene con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

In assenza del Presidente, qualora non sia stato eletto un suo vice, la riunione è presieduta dal genitore più anziano di età. Qualora siano assenti o cessati, senza possibilità di surroga, tutti i rappresentanti dei genitori, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano di età.

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, che stabilisce la data e fissa l'ordine del giorno della riunione. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Dirigente Scolastico ovvero della maggioranza dei componenti in carica. Nei giorni precedenti la riunione è a disposizione in segreteria per tutti i membri del Consiglio la documentazione relativa ai punti dell'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario sono attribuite dal Presidente, in via permanente, ad un membro del Consiglio, con esclusione degli studenti. Nel caso di assenza del Segretario, la verbalizzazione è effettuata da altro consigliere designato dal Presidente.

## **CAPO II**

### **PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 6 (Assemblee)**

Gli Studenti e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Esse possono essere di classe o di Istituto. È istituito il comitato degli studenti composto dai rispettivi rappresentanti eletti nei consigli di classe ed integrato dai rappresentanti eletti dal comitato stesso nel consiglio di Istituto.

Il comitato è periodicamente consultato dal Capo di Istituto, formula di propria iniziativa proposte, pareri e proprie indicazioni sul P.O.F. e per migliorare l'attività educativa e il funzionamento della scuola.

#### **Art. 7 (Assemblee degli studenti)**

È consentito lo svolgimento di n.1 assemblea di Istituto e n.1 assemblea di classe al mese nel limite, la prima delle ore di lezione di una giornata, la seconda di 2 ore. Quest'ultima deve essere richiesta dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico indicando l'o.d.g. La firma dell'insegnante è per conoscenza. Il Dirigente Scolastico può rifiutare l'autorizzazione nel caso in cui durante l'anno l'assemblea venga richiesta più volte nelle ore di uno stesso insegnante. A richiesta degli studenti le ore destinate all'assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari e per lavoro di gruppo. Non possono aver luogo assemblee dopo la data del 30 aprile. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico che, nel caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea, ha potere di intervento. Gli studenti del biennio si riuniranno in assemblea separatamente da quelli del triennio a causa della limitata capienza dell'Aula Magna.

#### **Art. 8 (Assemblee dei genitori)**

Le assemblee dei genitori **possono** essere di classe o di Istituto. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna devono essere concordati di volta in volta con il Capo di Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea o di almeno 100 genitori o della maggioranza del comitato dei genitori. Il Capo di Istituto autorizza la convocazione dell'assemblea che deve svolgersi fuori dell'orario delle lezioni e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo rendendo noto l'ordine del giorno.

#### **Art. 9 (Comitato dei Genitori)**

Presso l'Istituto viene costituito un Comitato dei Genitori. Esso è formato dai due rappresentanti regolarmente eletti dai genitori di ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.

Il Comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:

- 1) Formula l'ordine del giorno delle assemblee d'Istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
- 2) Assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'Istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
- 3) Esprime parere e formula proposte in ordine al P.O.F. ed alla Carta dei Servizi della Scuola.

Esso si riunisce in orario extrascolastico, su convocazione del suo Presidente o dietro richiesta del Dirigente Scolastico ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

### **CAPO III**

## FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI ED USCITE ANTICIPATE

### **Art. 10 (Obbligo della frequenza)**

La presenza degli studenti è obbligatoria per tutte le attività curricolari svolte dalla Scuola.

Eventuali compiti in classe non svolti da uno o più studenti a causa di assenza nel giorno per cui sono stati programmati possono essere recuperati in altra data.

Il recupero del compito scritto o della prova oggettiva non svolti dall'alunno non influisce sul numero complessivo di verifiche della mattinata.

Per quanto riguarda le assenze l'art. 14, 7 del vigente Regolamento di valutazione (G.U. 19/08/2009, n. 191) prevede la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Deroghe per assenze motivate e continuative documentate sono previste in casi eccezionali dall'art. stesso. La concessione di tali deroghe spetta al Consiglio di Classe a condizione che esse non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. In tali casi il Consiglio di classe si riserva altresì di individuare strategie comuni fra i Docenti per il recupero dei compiti non svolti.

### **Art. 11 (Ingresso e ritardi)**

Gli studenti entrano nella Scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza, il personale docente di turno deve trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica.

L'**entrata posticipata** non è consentita oltre le ore **9.35** e deve essere richiesta tramite libretto, e annotata sul registro dal docente vigilante o delegato del Dirigente (e non dall'insegnante di classe).

Gli studenti che arrivano a scuola dopo l'ora di inizio delle lezioni vengono ammessi in classe dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (e non dall'insegnante di classe) dopo la registrazione del ritardo purché non oltre le ore **9.35**. Il libretto con l'attestazione dell'informazione del ritardo da parte della famiglia può essere consegnato al momento dell'ingresso a scuola ovvero alla prima ora del giorno successivo. Dopo il quinto ritardo nell'arco del trimestre e del pentamestre il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, valuta il tipo di sanzione disciplinare da applicare tenendo conto che la presenza di ripetuti ritardi influirà in modo determinante anche sull'attribuzione del voto di condotta (vedi).

Gli studenti maggiorenni possono firmare le proprie giustificazioni, ma nel caso di ripetuti ritardi e assenze è compito del Dirigente Scolastico informare la famiglia e prendere gli opportuni provvedimenti.

### **Art. 12 (Uscite anticipate)**

L'uscita anticipata dalla Scuola è consentita non prima delle **11.15** se giustificata alla Dirigenza per iscritto dalla famiglia entro le ore 8.00 del giorno stesso. Se l'allievo è minorenne, in caso di impossibilità del genitore è necessaria una telefonata di conferma. In casi di emergenza, l'uscita è consentita se è possibile affidare il minore ad uno dei genitori o ad un familiare maggiorenne delegato da un genitore.

Nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano è consentito agli studenti usciti anticipatamente nell'arco della mattinata di rientrare a scuola al pomeriggio. L'eventuale esigenza di assentarsi durante le ore pomeridiane è da considerarsi una richiesta di uscita anticipata.

Il Dirigente si riserva la possibilità di valutare situazioni non contemplate dal regolamento. Nel caso di modifica dell'orario delle lezioni che comporti un'anticipazione dell'uscita, la Dirigenza dà comunicazione alla scolaresca sin dal giorno precedente, con relativa annotazione sul giornale di classe.

**Art. 13 (Assenze e modalità di giustificazione)**

Le motivazioni delle assenze, anche di quelle parziali effettuate nel corso delle lezioni, vengono indicate sul libretto apposito rilasciato dalla scuola sul quale, ad inizio d'anno, entrambi i genitori hanno apposto la propria firma.

L'insegnante della prima ora giustifica, per delega del Dirigente Scolastico, le assenze degli studenti e li riammette alle lezioni sulla base delle motivazioni addotte dai familiari o dall'alunno stesso, se maggiorenne.

Le giustificazioni devono essere prodotte il giorno del rientro o al più tardi il giorno successivo. Assenze non giustificate entro i due giorni sono segnalate ai genitori degli alunni, minorenni o maggiorenni, mediante comunicazione telefonica e in ogni caso determinano provvedimenti disciplinari.

La valutazione della congruità dei motivi è riservata al Dirigente Scolastico il quale, nel caso di ragioni da lui ritenute irrilevanti o arbitrarie, potrà convocare i genitori per gli opportuni chiarimenti.

**Art. 14 (Controllo di assenze e ritardi)**

È fatto obbligo al coordinatore di classe di monitorare con regolarità la situazione di ritardi e assenze segnalando al Dirigente i casi particolari.

**CAPO IV**

**CODICE DISCIPLINARE**

**Art. 15 (I fondamenti)**

Il presente Codice disciplinare è adottato in attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria promulgato con DPR n. 249 del 24.6.98, integrato e modificato con DPR n. 235 del 21.11.2007.

La sua funzione è quella di garantire alla Scuola il carattere di una comunità che persegue l'obiettivo della formazione e dell'educazione della persona mediante lo studio e l'acquisizione delle conoscenze in un clima di dialogo e di confronto ordinato e democratico. Ogni suo membro, pertanto, pur nella diversità dei ruoli, ha diritto, al rispetto, alla tutela, alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica, politica e religiosa. Le sanzioni disciplinari in esso previste, quindi, devono proporsi esclusivamente finalità educative, mirando al rafforzamento della consapevolezza e della responsabilità dello studente, scevre da obiettivi intimidatori e lesivi delle libertà di espressione, di pensiero, di coscienza correttamente esercitate.

È dovere del Dirigente Scolastico, dei docenti, degli operatori scolastici tutti svolgere un'attenta azione preventiva fondata sulla qualità delle relazioni umane, sulla trasparenza e coerenza del proprio operato, sulla capillarità dell'informazione.

Al presente codice disciplinare è allegato il Patto Educativo di Corresponsabilità, nel quale sono espressi analiticamente gli impegni che tutte le componenti la comunità scolastica (Scuola, famiglie, studenti) si assumono per il raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati.

#### **Art. 16 (Doveri dello studente)**

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare con puntualità, regolarità e impegno assiduo nello studio le lezioni ed ogni altra attività didattica e formativa. Essi devono venire a scuola dotati del necessario per le lezioni della giornata e vestiti con decenza. I ritardi frequenti, le assenze non motivate da cause di forza maggiore, una partecipazione distratta e superficiale costituiscono mancanza a specifici e primari doveri.
2. Gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche ed alle valutazioni del processo formativo, di svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e di contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.
3. Agli studenti è fatto esplicito divieto di tenere acceso il telefono cellulare durante l'orario di lezione, pena il sequestro dell'apparecchio da parte dell'insegnante che lo consegnerà al Dirigente Scolastico. Successivamente verranno convocati i genitori per la restituzione dell'apparecchio e verranno prese in considerazione eventuali sanzioni disciplinari.
4. Gli studenti devono rispettare la personalità, la dignità e l'azione degli insegnanti, del capo d'Istituto e del personale non docente intese come esercizio di attività e di doveri professionali e tenere nei loro confronti comportamento corretto e leale.
5. Ogni offesa, discriminazione, prevaricazione alla dignità di qualunque persona che vive ed opera nella comunità scolastica verrà sanzionata.
6. Gli studenti sono tenuti ad osservare comportamenti coerenti con i principi di sicurezza dettati da norme regolamentari e con le disposizioni emanate dal capo d'Istituto nell'esercizio delle sue funzioni organizzative e di coordinamento delle attività e della vita scolastica.
7. Gli studenti sono tenuti in ogni momento ed in ogni forma dell'attività didattica e formativa della scuola, al rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme della civile convivenza.
8. Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio della Scuola come bene proprio e bene comune, collaborando al mantenimento e dell'ordine delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature e dei sussidi, alla sicurezza dei macchinari e delle strutture.
9. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle libertà e dei diritti di ogni componente della comunità scolastica, primo fra tutti il diritto allo studio. L'occupazione di locali o di spazi comuni interni alla Scuola o l'ostruzione dell'ingresso, che creino intenzionalmente situazioni che, di fatto, ne compromettano, anche temporaneamente, il libero esercizio costituiscono comportamento prevaricatorio e, pertanto, sanzionabile.
10. Conformemente a quanto stabilito dalla direttiva n°104 del 30/11/2007 gli studenti hanno il dovere di non effettuare fotografie e registrazione video o audio con il proprio telefono cellulare o altri mezzi elettronici all'interno dell'Istituto né, tantomeno, divulgarle successivamente in qualsiasi forma. La direttiva chiarisce che: "tali comportamenti, connessi al trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, devono essere sanzionati con opportuno rigore e severità", quindi costituiscono sempre infrazioni gravi, sanzionate con i provvedimenti indicati alle lettere D, E, F e G delle sanzioni disciplinari.

### **Art. 17 (Sanzioni disciplinari)**

Le violazioni dei doveri previsti dall'articolo precedente danno luogo, secondo la gravità della mancanza, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- A. Avvertimento;
- B. Allontanamento dalla lezione;
- C. Censura;
- D. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni;
- E. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
- F. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- G. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

L'avvertimento consiste in un richiamo ai propri doveri, l'allontanamento dalla lezione in un divieto temporaneo, di restare in classe durante la lezione, la censura in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, l'allontanamento dalla comunità scolastica in un divieto temporaneo di partecipazione a tutte le attività didattiche e formative della Scuola.

Le sanzioni dell'avvertimento, dell'allontanamento dalla lezione e della censura vengono irrogate dal docente, secondo criteri di gradualità, per mancanza ai doveri relativi alla frequenza ed all'impegno, per comportamenti che disturbino l'attività didattica della classe, per atti non conformi ai doveri di correttezza e lealtà inerenti alla vita in comunità, per mancanza di rispetto nei confronti dei propri pari, dei docenti, del capo d'Istituto, degli operatori scolastici.

L'allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni viene adottato dal Consiglio di Classe in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari quali offese alla morale, alle istituzioni, al decoro personale, proprio, dei pari, degli insegnanti, del capo d'Istituto, degli operatori scolastici, nonché per coartazione dei diritti altrui.

L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni viene inflitto dal Consiglio d'Istituto nel caso in cui siano commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) oppure sussistano concrete situazioni di pericolo per l'incolumità altrui (es. incendio o allagamento). Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma precedente.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni è adottato dal Consiglio d'Istituto ed è previsto nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il responsabile sia recidivo nei casi di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana 2) gli atti di violenza o di vandalismo siano connotati da una gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale 3) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno scolastico.

Nei casi più gravi dei precedenti ed al ricorrere delle stesse condizioni, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato

Alle delibere degli organi collegiali competenti, da adottarsi a maggioranza dei componenti, non possono prendere parte, qualora ne siano membri, né lo studente direttamente interessato, né il genitore, né il docente che ha promosso il procedimento disciplinare.

Ciascun organo ha titolo ad irrogare anche le sanzioni di grado inferiore.

Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti. Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:

1. La persistenza e/o la ricorrenza;
2. Precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato;
3. L'entità, morale o materiale, del danno prodotto;
4. La volontarietà;
5. La premeditazione;
6. Il concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro.

Allo studente responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni fra loro collegate e punibili con sanzioni diverse è applicata la sanzione prevista per la mancanza più grave.

Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio la famiglia dello studente è tenuta a risarcirne la Scuola o la persona lesa.

Intatta tutta la rilevanza, giuridica e morale, del provvedimento disciplinare, nel caso di irrogazione della sanzione di cui alle lettere D ed E, l'organo di disciplina può accordare la sospensione condizionale della pena con l'integrazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche o la sostituzione della pena con attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica quali attività di volontariato nell'ambito della stessa comunità scolastica, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, il riordino di cataloghi, archivi e laboratori, la frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

Le violazioni di cui all'art. 15 comma 10 espongono inoltre gli studenti alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila €, ovvero da 5 a 30 mila € nei casi più gravi.

#### **Art. 18 (Procedimento disciplinare)**

Salvo che per i provvedimenti di cui alle lettere A, B e C del precedente articolo, per l'irrogazione delle sanzioni deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione scritta degli addebiti da effettuarsi, da parte del Dirigente Scolastico, entro cinque giorni da quando il fatto è avvenuto o se ne è avuta conoscenza.

Il procedimento è avviato su iniziativa autonoma del capo d'Istituto o su richiesta di altro studente, di un genitore, di un docente o di altro operatore della scuola.

Nella contestazione deve essere data esplicita informazione all'interessato sulla possibilità di far pervenire, entro e non oltre il quinto giorno dalla data della notifica, di una propria nota difensiva e/o di essere ascoltato, insieme ad eventuali testimoni a discarico, direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione.

Il procedimento disciplinare deve concludersi entro dieci giorni dalla contestazione; trascorso inutilmente il predetto termine, il procedimento si intende estinto.

Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul giornale di classe, ed adeguatamente motivate. I provvedimenti di cui alle lettere D, E, F e G devono essere notificati alle famiglie. È, comunque, sempre facoltà del capo d'Istituto convocare i genitori, o chi ne fa le veci, per dare informazioni sulla condotta degli studenti.

#### **Art. 19 (Impugnazioni)**

Avverso l'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere D, E, F e G è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, ad un apposito Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da un docente, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori

designati dal Consiglio d'Istituto, che decide entro dieci giorni. Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non si esprimesse la sanzione si deve ritenere confermata..

Alle delibere del predetto organo non può partecipare il componente che:

1. Sia personalmente coinvolto nel procedimento;
2. Sia legato all'alunno interessato da un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado;
3. Faccia parte del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione disciplinare o ne sia stato il promotore.

A tal fine, per ciascuna categoria viene designato un membro supplente.

L'Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti della scuola o di chi vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento disciplinare.

Tutte le delibere dell'Organo di Garanzia sono adottate a maggioranza dei componenti, ai quali non è consentito astenersi. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

#### **Art. 20 (Riabilitazione)**

Trascorsi quattro mesi, per i provvedimenti di cui alle lettere A, B, C, D, dalla data in cui fu inflitta la sanzione, l'alunno che, a giudizio dell'organo che l'ha irrogata, abbia tenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione.

### CAPO V

#### **VIGILANZA**

#### **Art. 21 (Responsabilità dei docenti)**

Il personale docente di turno è responsabile della vigilanza sugli studenti:

##### 1. VIGILANZA ORDINARIA

- a) Nelle aule, durante i cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni;
- b) Nelle aule, nei laboratori, nella palestra durante l'attività didattica: ai docenti, perciò, non è permesso di allontanarsi dalla classe se non per gravi motivi ed il loro avvicendamento al termine delle lezioni deve avvenire con la massima sollecitudine;
- c) In concorso con i collaboratori scolastici, durante l'intervallo, secondo turni prestabiliti ad inizio d'anno;
- d) Durante il trasferimento nelle palestre e nei laboratori, anche se collocati fuori dall'edificio scolastico in concorso con i collaboratori scolastici;
- e) al termine delle lezioni, durante l'uscita.

##### 2. VIGILANZA STRAORDINARIA

- f) in concorso con i collaboratori scolastici, durante il trasferimento dai locali della Scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, e viceversa, per la partecipazione ad attività istituzionali o integrative previste dal P.O.F.;
- g) durante la permanenza in altre sedi, anche non scolastiche, per attività che non siano assemblee d'Istituto, la presenza alle quali, a norma dell'art. 43 del DPR 416/1974, è facoltativa, senza che ciò comporti assunzione di responsabilità.

#### **Art. 22 (Responsabilità dei collaboratori scolastici)**

I collaboratori scolastici sono responsabili della vigilanza sugli studenti:

1. VIGILANZA ORDINARIA

- a) Durante l'ingresso, negli spazi comuni;
- b) Durante l'attività didattica, negli spazi comuni;
- c) Durante l'intervallo, in concorso con il personale docente di turno quel giorno.

Provvedono, inoltre, all'accompagnamento, all'interno delle strutture scolastiche, dei portatori di handicap.

Al personale ausiliario è, pertanto, fatto divieto di allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnatogli se non per motivi gravi ed indifferibili. Esso, inoltre, ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico, con la massima sollecitudine, eventuali classi scoperte, garantendo, nel frattempo, la vigilanza su di esse. Dovrà, inoltre, comunicare immediatamente eventuali furti o danni alle suppellettili, alle strutture ed alle dotazioni della Scuola.

2. VIGILANZA STRAORDINARIA

- d) Nelle aule, nei laboratori, nella palestra, negli spazi comuni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- e) In concorso con i docenti, durante il trasferimento dai locali della Scuola ad altre sedi, anche non scolastiche, e viceversa, per la partecipazione ad attività istituzionali o integrative previste dal P.O.F.

## CAPO VI

### **FORME E MODALITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.**

#### **Art. 23 (Spazi per l'informazione)**

Presso l'Istituto sono installate una bacheca sindacale, una bacheca degli studenti, una bacheca dei genitori per l'affissione di convocazioni, avvisi, comunicazioni di interesse collettivo. (Da attivare)  
I predetti documenti sono soggetti alla preventiva visione del Dirigente Scolastico, il quale ha potere di vietarne la pubblicazione quando questi abbiano rilevanza penale o siano lesivi del buon nome dell'Istituto ovvero dell'onore e della riservatezza di terzi, siano interni o esterni alla Scuola.

#### **Art. 24 (Albo d'Istituto)**

All'albo della Scuola, oltre ad ogni atto soggetto a pubblicazione per espressa disposizione di legge, devono essere pubblicate tutte quelle informazioni che garantiscono l'esercizio di diritti ed il soddisfacimento di doveri ascritti all'utenza o ai dipendenti.

Vanno inoltre esposti i seguenti documenti:

- 1. Orario delle lezioni;
- 2. Orario di ricevimento delle famiglie da parte dei Docenti;
- 3. Organigramma degli Uffici; (da attivare)
- 4. Organigramma degli Organi Collegiali; (da attivare)
- 5. Organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; (da attivare)

6. Orario di apertura al pubblico degli Uffici;
7. Informazioni all'utenza relative al P.O.F. ed alla programmazione educativa e didattica (data di redazione, forme di pubblicizzazione, modalità di accesso ai documenti e costo delle duplicazioni);
8. Copia del presente Regolamento.

**Art. 25 (Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia)**

I colloqui fra i docenti e le famiglie si svolgono in appositi incontri antimeridiani, secondo un calendario settimanale di ricevimento.

La Scuola ha, comunque, il dovere di comunicare alle famiglie, tempestivamente e nelle forme ritenute più efficaci, ogni anomalia nella frequenza e nel profitto degli studenti.

**Art. 26 (Rapporti con la Presidenza)**

Il ricevimento dei genitori e degli studenti da parte del Dirigente Scolastico avviene nella fascia oraria prefissata dall'Ufficio o, per ragioni straordinarie o di particolare urgenza, in orario diverso, previo appuntamento.

## CAPO VII

### FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA.

**Art. 27 (Orario di funzionamento)**

La biblioteca, i laboratori, i gabinetti scientifici e la palestra funzionano, di norma, nelle ore antimeridiane. Il loro funzionamento potrà essere esteso al pomeriggio sulla base di una pianificazione deliberata annualmente dal Consiglio d'Istituto.

**Art. 28 (Organizzazione dei servizi di biblioteca)**

La biblioteca è gestita da un gruppo di insegnanti, coordinati da un responsabile nominato dal Collegio Docenti. Sulla base delle proprie disponibilità, gli insegnanti stabiliscono un orario mattutino di apertura al pubblico (di massima un'ora al giorno). Durante l'orario di apertura, i libri della biblioteca possono essere presi in prestito dai docenti, dal personale ausiliario e dagli studenti frequentanti l'Istituto, con l'obbligo di restituzione di norma entro un mese. Fanno eccezione i libri di particolare pregio (Enciclopedie, opere di alto valore, ecc.) che possono esclusivamente essere consultati in loco.

Chi smarrisce o rovina in modo irreparabile un libro preso in prestito è tenuto a rifondere il danno.

**Vedi all. 7 al POF: Regolamento della Biblioteca d'Istituto**

**Art. 29 (Organizzazione ed uso dei laboratori, dei gabinetti scientifici e della palestra)**

L'organizzazione e l'uso dei laboratori, della palestra e dei gabinetti scientifici sono gestiti da gruppi di insegnanti, coordinati da un responsabile nominato dal Collegio Docenti.

Per ognuno di essi viene stilato un Regolamento di utilizzo (allegati al P.O.F.)

**Art. 30 (Piano di acquisti: facoltà di proposta)**

Ai fini della predisposizione del piano di acquisti da parte del Consiglio d'Istituto è data facoltà di proposta sia ai singoli docenti che agli studenti ed ai genitori.

**CAPO VIII**

**USO DEGLI SPAZI, DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI DELLA SCUOLA**

**Art. 31 (Uso, limitazioni e responsabilità)**

L'uso degli spazi, delle strutture e delle dotazioni scolastiche è consentito alle componenti, agli organi, ai singoli operatori della Scuola per fini esclusivamente istituzionali. Tutti gli utenti devono collaborare alla loro tenuta nelle migliori condizioni di funzionamento, igienicità, integrità, rispondendo individualmente o in solido di ogni danno derivante da un uso improprio o arbitrario o comunque non autorizzato.

**CAPO IX**

**NORME FINALI**

**Art. 32 (Osservanza del Regolamento)**

Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato da tutti gli Organi dell'Istituto, da tutte le componenti scolastiche nella loro articolazione collettiva, dai singoli operatori, da ciascun utente.

**Art. 33 (Modificabilità del Regolamento)**

Il presente regolamento potrà essere modificato in qualunque momento, oltre che per autonoma iniziativa del Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, del Comitato Studentesco, del Comitato dei genitori, dell'assemblea del personale ATA. Le delibere di modifica vanno adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Istituto nella sua strutturazione plenaria.

Delle modifiche va data pubblica comunicazione con avviso da esporre all'albo della Scuola.